



PREMESSO che:

- la legge provinciale n. 8/2005, agli artt. 3 e 21, prevede che: *“al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall’Ordinamento dei Comuni ( ... ) “ e “al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale la Provincia promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall’ordinamento regionale in materia di Comuni ( ... )”;*
- i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Mezzano e Transacqua, l’Unione dell’Alto Primiero (per i Comuni di Sagron Mis, Siror, Tonadico) ed il Comprensorio di Primiero, hanno stipulato apposita convenzione in data 25.09.2009, n.342/Rep. per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, la cui stipula è stata autorizzata dal Consiglio comunale di Mezzano con propria deliberazione nr. 34 dd. 24/09/2008;
- la L.P. n.12 del 13 novembre 2014, all’art.39, comma 3 bis ha previsto che entro una data da fissare da parte della Giunta Provinciale il personale delle Comunità addetto alle funzioni di Polizia Locale venga trasferito alle dipendenze dei Comuni aderenti alla gestione associata per il Servizio di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare le convenzioni medesime;
- la Giunta Provinciale con deliberazione n.1852, dd. 26.10.2015 ha stabilito nel 30.06.2016, il termine entro il quale il personale della Comunità addetto alle funzioni di Polizia Locale deve essere trasferito alle dipendenze dei Comuni, fissato al 01/07/2016;
- in ottemperanza a quanto sopra la Comunità e i Comuni hanno provveduto ad attivare la prevista concertazione sindacale per la definizione dei criteri per il passaggio dei dipendenti dalla Comunità ai Comuni, svoltasi in data 4 novembre 2015;
- con apposita nota dd. 27 novembre 2015, la Comunità ha formalmente trasmesso ai Comuni aderenti alla gestione associata copia dell’accordo di concertazione che prevede la ricollocazione del personale dipendente alle Amministrazioni di competenza per la parte non già definita in convenzione, precisando peraltro che il personale sarebbe transitato negli organici dei Comuni medesimi con decorrenza 1 luglio 2016; con la nota sono state inoltre sollecitate le Amministrazioni a definire il nuovo atto convenzionale di gestione del servizio, tenuto conto delle scadenze innanzi riferite;
- l’art.5 della convenzione n.342/Rep., dd. 25.09.2009, prevede che il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2008, in caso di scioglimento della convenzione medesima, venga riassegnato all’organico del Comune di provenienza, salvo accordi diversi; per il Comune di Mezzano trattasi di nr. 01 agente di polizia municipale cat. C liv. Base;
- con Atto del Presidente della Comunità di Primiero n.38 del 5 aprile 2016 è stato disposto: *“di provvedere, per i motivi in premessa esposti, ai sensi di quanto previsto dall’art.39, comma 3 bis, della legge provinciale 13 novembre 2014, n.12, introdotto dall’art.18 della legge provinciale n.9 del 3 giugno 2015, al trasferimento in mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato, preposto al Servizio di Polizia Locale di Primiero, con decorrenza 1 luglio 2016, ai Comuni territorialmente competenti, nei termini indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.”*
- dato atto che il presente accordo mira comunque al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Amministrazione provinciale, nell’ambito delle disposizioni legislative vigenti e relative alla riorganizzazione delle funzioni di polizia locale, all’interno del territorio provinciale di cui al "Progetto Sicurezza del Territorio", nonché della disciplina relativa agli incentivi in favore della gestione, in forma associata, delle funzioni di polizia locale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554, dd. 18.10.2002, come modificata con successivi provvedimenti

giuntali n. 2703, dd. 17.10.2003, n. 807, dd. 21.04.2006, n. 1436, dd. 14.07.2006 e n. 603, dd. 23.03.2007, atti alle cui motivazioni e contenuti si fa espresso rinvio;

- che in particolare i Comuni interessati intendono mantenere un "servizio unico intercomunale" che nell'arco della durata della convenzione svolgerà progressivamente, in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale;
- che i citati Comuni, tutti appartenenti all'Ambito 3 – Primiero, previsto dal "Progetto Sicurezza del Territorio" hanno espresso la volontà di avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di soggetto capofila che si avvarrà della Comunità di Primiero per alcuni compiti/attività gestionali ai fini di una mera efficacia gestionale ;
- che le Amministrazioni Comunali citate si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata, elaborando una proposta organizzativa e gestionale condivisa dalla Consulta dei Sindaci da ultimo in data 27/06/2016;
- che le Amministrazioni Comunali di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis , con il "service operativo" della Comunità di Valle, hanno raggiunto un'intesa per proseguire la gestione in modo associato del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;
- presa visione del testo della convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da nr.10 articoli;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il nuovo schema di convenzione disciplinante il "Servizio Gestione Associata e coordinata del servizio di Polizia locale di Primiero" composto da nr. 10 articoli;

VERIFICATO che le modifiche apportate rispetto alla convenzione già in essere riguardano il subentro del Comune di Primiero-San Martino di Castrozza alla Comunità di Primiero nelle funzioni di capofila del servizio gestione del Corpo;

PRECISATO che la Comunità di Primiero svolgerà comunque un "service operativo" al Comune capofila, il cui costo sarà ripartito pro quota sui comuni aderenti alla gestione associata con le modalità previste nel prospetto allegato alla convenzione medesima;

RITENUTO pertanto approvabile lo schema di convenzione proposto che recepisce le prescrizioni normative previste dalla legge provinciale n.12 del 13 novembre 2014;

VISTO il T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L;

VISTO il T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/5/1999, n° 4/L e modificato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 4/L;

VISTO il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n° 8/L e ss.mm.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con del D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – A.A. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L;

CON VOTI favorevoli n°14, contrari n 0 ed astenuti n 0, espressi per alzata di mano su numero 14 consiglieri comunali presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 59 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L. e per i motivi di cui in premessa, la nuova convenzione tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Sagron Mis, Primiero San Martino di Castrozza e la Comunità di Primiero, disciplinante la “Gestione Associata e coordinata del Servizio di Polizia locale di Primiero”, costituita da n.10 articoli che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.

2) Di approvare altresì le modalità di riparto dei costi tra i Comuni aderenti al servizio di gestione associata, come disciplinate dall'art. 7 della convenzione medesima avente ad oggetto – rapporti finanziari – e dall'allegato schema di riparto che, per il Comune di Canal san Bovo, prevede una percentuale di partecipazione alla spesa complessiva stimata in misura pari al 9,5%;

3) Di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1) stabilisce l'oggetto, il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti convenzionati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3) Di dare atto che le funzioni di capofila del servizio sono attribuite dal Comune di Primiero-San Martino di Castrozza a far data dal 01/07/2016, come previsto dalla convenzione medesima.

4) Di dare atto che la spesa discendente dalla convenzione predetta sarà impegnata con successivo atto di giunta comunale;

5) Di dichiarare la presente deliberazione con voti 14 favorevoli, astenuti 0, contrari 0, da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, stante la necessità di approvare la convenzione di gestione associata d'ambito nei tempi previsti dalla normativa provinciale.

6).Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 del DP Reg. 1.02.2005 n. 3/L.



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **04/07/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **14/07/2016**.

Canal San Bovo, lì 04/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 04/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **30.06.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**approvazione convenzione intercomunale , ai sensi dell'art. 59 del TULLRR sull'ordinamento dei comuni, per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale di Primiero.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 30/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 30/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. N. \_\_\_\_\_ DD. \_\_\_\_\_ **ATTI PRIVATI.**

**CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIMIERO.**

Tra:

- **il Comune di Primiero San Martino di Castrozza**, in persona del Sindaco pro tempore, Daniele Depaoli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fiera di Primiero, via Fiume n. 4 – Primiero San Martino di Castrozza, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ esecutiva, P.IVA n.02401890229;
- **il Comune di Canal San Bovo**, in persona del Sindaco pro tempore, Albert Rattin, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Canal San Bovo via Roma n. 58, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, P.IVA n. 00256240227;
- **il Comune di Mezzano**, in persona del Sindaco pro tempore, Ferdinando Orler, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Mezzano, via Roma n. 87, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ esecutiva, P.IVA n. 00278910229;
- **il Comune di Sagron Mis**, in persona del Sindaco pro tempore, Luca Gadenz, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ - Sagron Mis, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, esecutive, P.IVA n. \_\_\_\_\_;
- **la Comunità di Primiero**, in persona del Presidente pro tempore, Roberto Pradel, domiciliato per la sua carica presso la Comunità di Primiero in Tonadico, via Roma n. 19 – Primiero San Martino di Castrozza, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_,

del \_\_\_\_\_ esecutiva, P.IVA n.02146500224;

-

### **PREMESSO**

- che la legge provinciale n. 8/2005, agli artt. 3 e 21, prevede che “al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall’Ordinamento dei Comuni ( ... ) “ e “al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale la Provincia promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste dall’ordinamento regionale in materia di Comuni ( ... )”;

- che i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Mezzano e Transacqua, l’Unione dell’Alto Primiero (per i Comuni di Sagron Mis, Siror, Tonadico) ed il Comprensorio di Primiero (ora Comunità), hanno stipulato apposita convenzione in data 25.09.2009, n.342/Rep. per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale;

- che la L.P. n.12 del 13 novembre 2014, all’art.39, comma 3 bis ha previsto che entro una data da fissare da parte della Giunta Provinciale il personale delle Comunità addetto alle funzioni di Polizia Locale è trasferito alle dipendenze dei Comuni aderenti alla gestione associata per il Servizio di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni;

- che la Giunta Provinciale con deliberazione n.1852, dd. 26.10.2015 ha stabilito nel 30.06.2016, il termine entro il quale il personale della Comunità addetto alle funzioni di Polizia Locale deve essere trasferito alle dipendenze dei Comuni;

- che in ottemperanza a quanto sopra la Comunità e i Comuni hanno provveduto ad attivare la prevista concertazione sindacale per la definizione dei criteri per il passaggio dei dipendenti dalla Comunità ai Comuni, svoltasi in data 4 novembre 2015;

- che con apposita nota in atti al n.6715/Prot., dd. 27 novembre 2015, la Comunità ha formalmente trasmesso ai Comuni aderenti alla gestione associata copia dell’accordo di concertazione che prevede la ricollocazione del personale dipendente alle Amministrazioni di

competenza per la parte non già definita in convenzione, precisando peraltro che il personale sarebbe transitato negli organici dei Comuni medesimi con decorrenza 1 luglio 2016; con la nota sono state inoltre sollecitate le Amministrazioni a definire il nuovo atto convenzionale di gestione del servizio, tenuto conto delle scadenze innanzi riferite;

- che l'art.5 della convenzione n.342/Rep., dd. 25.09.2009, prevede che il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2008, in caso di scioglimento della convenzione medesima, venga riassegnato all'organico del Comune di provenienza, salvo accordi diversi;

- visto l'accordo di concertazione sottoscritto in data 4 novembre 2015, tra Comuni, Comunità e OO.SS. maggiormente rappresentative, il quale prevede per il personale a tempo indeterminato, assunto successivamente a tale data, la ricollocazione in capo alle Amministrazioni dei Comuni di Canal San Bovo (n.1 dipendente) e al Comune di Primiero San Martino di Castrozza (n.2 dipendenti);

- visto inoltre l'Atto del Presidente n.38, del 5 aprile 2016 della Comunità di Primiero con il quale si dispone di "provvedere, per i motivi in premessa esposti, ai sensi di quanto previsto dall'art.39, comma 3 bis, della legge provinciale 13 novembre 2014, n.12, introdotto dall'art.18 della legge provinciale n.9 del 3 giugno 2015, al trasferimento in mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato, preposto al Servizio di Polizia Locale di Primiero, con decorrenza 1 luglio 2016, ai Comuni territorialmente competenti, nei termini indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;"

- dato atto che il presente accordo mira comunque al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione provinciale, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e relative alla riorganizzazione delle funzioni di polizia locale, all'interno del territorio provinciale di cui al "Progetto Sicurezza del Territorio", nonché della disciplina relativa agli incentivi in favore della gestione, in forma associata, delle funzioni di polizia locale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554, dd. 18.10.2002, come modificata con successivi provvedimenti giuntali n. 2703, dd. 17.10.2003, n. 807, dd. 21.04.2006, n. 1436, dd. 14.07.2006 e n. 603, dd. 23.03.2007, atti alle cui motivazioni e contenuti si fa espresso rinvio;

- che in particolare i Comuni interessati intendono mantenere un "servizio unico intercomunale"

che nell'arco della durata della convenzione svolgerà progressivamente, in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale;

- che i citati Comuni, tutti appartenenti all'Ambito 3 – Primiero, previsto dal "Progetto Sicurezza del Territorio" hanno espresso la volontà di avvalersi per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di soggetto capofila, avvalendosi della Comunità di Primiero per alcuni compiti/attività gestionali ai fini di una mera efficacia gestionale;

- che le Amministrazioni Comunali citate si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;

- che le Amministrazioni Comunali di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis e la Comunità di Primiero, hanno raggiunto un'intesa per proseguire la gestione in modo associato del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **INTRODUZIONE**

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

### **Articolo 2**

#### **FINALITA'**

Con il presente atto, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 , n.3/L, i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, (di seguito complessivamente indicati quali "Comuni"), avvalendosi della Comunità di Primiero per alcuni compiti/attività gestionali funzionali al servizio stesso convengono di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale, così come previsto dall'art. 11, della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, oltre

ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità ed uniformità.

La struttura anzidetta mantiene la denominazione di "Corpo di Polizia Locale di Primiero", con sede provvisoria presso la Comunità di Primiero nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza – frazione Tonadico.

Al Comune di Primiero San Martino di Castrozza viene conferito il ruolo di capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato.

Il "Comune capofila" è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio. Il "Comune capofila" viene delegato da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione all'incasso dei contributi provinciali che saranno concessi per la realizzazione del servizio associato di cui trattasi. Fino ad eventuale e diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 4, la Comunità di Primiero garantirà la disponibilità della sede provvisoria del Corpo previo rimborso da parte dei "Comune capofila" delle relative spese di messa a disposizione degli spazi, che saranno definite dalla Comunità e comunicate al "Comune capofila" per la predisposizione dei costi complessivi di gestione del servizio.

Il Servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste dalla Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65.

### **Articolo 3**

#### **MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI**

Scopo della presente convenzione è quello di organizzare in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale, anche attraverso il coordinamento con le forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione e/o esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- prestare servizio di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali per i Comuni partecipanti all'accordo;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali o comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni aderenti all'accordo;
- collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in casi di pubbliche calamità e/o disastri nonché di privato infortunio;
- collabora, d'intesa con le autorità competenti alla realizzazione degli interventi per il contrasto della criminalità organizzata previsti dall'art.2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- esercitare la vigilanza e le funzioni tecniche di controllo in materia ambientale e urbanistico – edilizia;
- esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei Comuni partecipanti all'accordo supportando gli uffici comunali nell'espletamento della relativa attività amministrativa, nonché nella riscossione dei proventi di competenza ;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86;
- svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 dello Statuto speciale d'Autonomia e delle relative norme d'attuazione;
- esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla Polizia Locale;
- supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi

regolamenti dei Comuni partecipanti all'accordo;

- supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- svolgere tutte le attività di polizia locale che le leggi e i regolamenti assegnano alle competenze del Comune.
- Supportare gli uffici comunali per l'attività di notifica e consegna di documenti;
- Collaborare con gli uffici comunali nella gestione del patrimonio comunale (vigilanza e gestione delle sale e immobili).

Dette funzioni sono già specificate più dettagliatamente nel Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale di Primiero.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di Polizia Locale, secondo le disposizioni della presente convenzione e delle normative vigenti, al fine di omogeneizzare, assicurare una migliore qualità del servizio, realizzando economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento rapportati alla qualità del servizio reso ed utilizzando, in modo più razionale, le risorse umane e tecnico - informatiche eventualmente disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni dichiarano di impegnarsi nel perseguimento dell'obiettivo di raggiungere l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale, oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento.

#### **Articolo 4**

##### **CONFERENZA DEI SINDACI**

La Conferenza dei Sindaci è composta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati. Alla stessa partecipa il Presidente della Comunità senza diritto di voto.

Spetta alla Conferenza:

- verificare la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- formulare proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio associato;

- ricercare soluzioni per eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio;
- individuare gli obiettivi per il Corpo e fornire gli indirizzi al Comandante del medesimo;
- individuare il Comandante del Corpo;
- esprimere il parere sulla proposta di bilancio preventivo del servizio associato;
- decidere sulle eventuali assunzioni e sulle variazioni della dotazione organica del Corpo nei limiti previsti dalla convenzione e proporre ai consigli comunali eventuali variazioni della dotazione del Corpo;
- decidere su eventuali spese di carattere straordinario da ripartire secondo i criteri indicati nei successivi articoli;
- verificare, congiuntamente al Comandante, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio associato, sulla base di una relazione tecnica presentata dal medesimo.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce, di norma, con cadenza almeno semestrale o, comunque, ogni qualvolta le Amministrazioni interessate ne segnalino l'esigenza.

Il Comandante e/o eventuale responsabile del Corpo, per tutte le problematiche inerenti l'attività del Corpo, dovrà rapportarsi con la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci verifica l'adeguatezza complessiva dell'organico e decide su eventuali variazioni.

Rimangono comunque ferme le attribuzioni che competono al Sindaco ai sensi della vigente normativa statale.

## **Art. 5**

### **ATTIVITA' DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO**

1. La Comunità di Primiero, di seguito per brevità Comunità, per motivi di mera efficacia gestionale, svolgerà i seguenti compiti/attività inerenti alla gestione amministrativo-contabile del servizio, disciplinati come segue:

- a) predisposizione, sulla base dei dati che verranno forniti direttamente da parte del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e di quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci, dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) predisposizione del riparto provvisorio e rendicontazione annuale delle spese sostenute

dal Comune Capofila sulla base dei dati forniti dal Comune medesimo, sottoponendo tale rendiconto alla Conferenza dei Sindaci per l'espressione del parere di competenza.

- c) assistenza nella contabilizzazione delle presenze e dei servizi prestati da parte del personale assegnato al Corpo;
- d) assistenza nella predisposizione (prospetti) delle variabili mensili degli stipendi sulla base di precise indicazioni fornite dall'Ente Capofila (solo riconoscimento lavoro straordinario, missioni);
- e) collaborazione nella gestione contabile delle sanzioni ex C.d.S. tramite Trentino Riscossioni;
- f) assistenza informatica all'impianto hardware e software in dotazione al personale del Corpo;
- g) predisposizione di tutti gli atti inerenti il Corpo, da sottoporre ai competenti Organi Comunali.

3. I Comuni si impegnano inoltre a rimborsare con versamento semestrale alla Comunità, per le attività come sopra elencate, l'importo complessivo per i 18 mesi di validità della convenzione di Euro 26.622,00 calcolato sulla base del costo orario lordo di n.1 dipendente livello C evoluto (9 ore settimanali) e n.1 dipendente D base (4 ore settimanali).

4. In relazione a quanto indicato al precedente punto n.2 ogni Comune dovrà comunicare per iscritto alla Comunità il proprio referente amministrativo.

Rimane in capo al Comune di Primiero San Martino di Castrozza la responsabilità sull'assunzione dei provvedimenti nonché l'espressione dei relativi pareri di legge come previsto dal Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige – D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L , modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n.11.

## **Articolo 6**

### **PERSONALE**

L'organigramma del Corpo di Polizia Locale di Primiero è costituito da n. 12 unità di polizia locale e di n. 1 coadiutore amministrativo.

L'organigramma del Corpo si compone di:

- n. 1 Comandante (D base);
- n. 1 Coordinatore (C evoluto);
- n. 10 unità di Agenti di Polizia Locale (C base);

n. 1 Coadiutore Amministrativo (B evoluto).

Il "Comune capofila", sulla base delle esigenze emerse nell'ambito della Conferenza dei Sindaci anche su segnalazione del Comandante del Corpo, potrà assumere ulteriore unità di personale stagionale, nei periodi di maggiore afflusso turistico.

I Comuni devono adottare i provvedimenti necessari per trasferire il personale di polizia locale attualmente in servizio presso la Comunità di Primiero, alle dipendenze dei Comuni stessi secondo quanto stabilito dalla previgente convenzione, citata in premesse, e dall'accordo sindacale sul trasferimento del personale sottoscritto il 4 novembre 2015. Al personale trasferito ai Comuni sarà assicurato il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato ed in godimento alla data del trasferimento. Sarà inoltre garantita l'applicazione del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali.

Il Corpo ha sede provvisoria presso la Comunità di Primiero.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (d'impiego) e il rapporto funzionale (di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il "Comune capofila" di Primiero San Martino di Castrozza e rispettivamente con i Comuni di Canal San Bovo e Mezzano, ciascuno per il personale che viene trasferito come da convenzione di cui in premessa, e trova la sua regolamentazione, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente del Comune e del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del Corpo Intercomunale.

La gestione amministrativa contabile del personale del Corpo sovracomunale farà carico al comune capofila, che vi provvederà anche a mezzo del service di Comunità secondo quanto

stabilito dal precedente art. 5, salvo riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo art. 7.

Alla retribuzione del personale provvede il Comune di appartenenza, salvo rimborso a carico della gestione associata.

All'eventuale assunzione di personale provvede il "Comune capofila", secondo la tempistica e la gradualità stabilita dalla Conferenza e nel rispetto dei vincoli per l'assunzione del personale stabilito dalla disciplina vigente. Fino a completamento delle 12 unità di polizia locale previste nell'organigramma di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale imposti dalla vigente normativa in vigore, è ammessa l'assunzione di unità di personale a tempo determinato.

In caso di cessazione del servizio associato, disciplinato dalla presente convenzione, ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più Amministrazioni, i dipendenti messi a disposizione del Corpo di Polizia Locale, rientreranno a tutti gli effetti nell'organico del Comune di provenienza.

Il personale stagionale in servizio presso la Comunità, alla data del 30 giugno 2016, a far data dal 1° luglio 2016, sarà riassorbito nell'organico del "Comune Capofila", fino al termine del contratto stipulato con la Comunità.

Potrà essere assunto un Comandante con contratto a tempo determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni di legge. Sarà eventualmente cura della Conferenza dei Sindaci proporre attraverso una modifica della convenzione, le modalità per l'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il contratto individuale di lavoro prevede, per ciascun dipendente, l'obbligo di accettazione del lavoro presso la gestione associata dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Il Comandante e/o l'eventuale Responsabile del Corpo è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo. E' inoltre responsabile dei procedimenti amministrativi a lui affidati dai Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Ogni singolo Ente dovrà assicurare, tramite proprio referente, tenuto a prestare la massima collaborazione al servizio associato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede del Corpo.

## **Articolo 7**

### **RAPPORTI FINANZIARI**

I costi relativi alla gestione ordinaria del Corpo, quali quelli per la disponibilità della sede principale, per le necessarie forniture correnti (vestiario, riscaldamento, illuminazione, telefono, assicurazioni, carburanti, manutenzioni autoveicoli ed attrezzature, cancelleria, ecc.) ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dal "Comune capofila" e ripartiti tra i Comuni aderenti alla convenzione.

Le spese del personale assegnato al Corpo, sono sostenute dai singoli Comuni di appartenenza e successivamente ripartiti in seno alla gestione associata.

I Finanziamenti provinciali e i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative sono riscossi dal "Comune capofila" ed attribuiti ai Comuni dove è stata accertata la violazione e sono utilizzati a parziale copertura dei costi di gestione del servizio associato, salvo quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice della strada. I costi di gestione sono ripartiti sulla base del fabbisogno di servizio rappresentato da ciascun Ente aderente, tenuto conto comunque che tutte le ore di servizio prestato devono essere ripartite e riassorbite tra tutti i Comuni convenzionati. In proposito sarà cura della Conferenza definire, in sede di previsione di bilancio, il fabbisogno preventivato per ciascun Comune.

La ripartizione della spesa complessiva è definita nei termini come indicati nella tabella finanziaria allegata A) alla presente convenzione.

Il costo del servizio è stato stimato in termini presunti e su base annua ed è pertanto evidente che solo in sede di approvazione di consuntivo sarà possibile quantificarne le spese effettive ed il riparto tra ciascuna Amministrazione aderente nei termini anzidetti.

Nel caso in cui i Comuni intendano apportare delle modifiche ai criteri di riparto, si precisa che le eventuali nuove proposte modificative dovranno essere presentate in sede di Conferenza e adottate attraverso la modifica della convenzione e che le stesse potranno decorrere solo dall'anno successivo, approvando, nelle forme di legge, specifica variazione alla presente convenzione.

Il "Comune Capofila", avvalendosi della Comunità, predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre ad ogni Comune, in tempo utile per lo stanziamento della rispettiva quota nei bilanci preventivi comunali.

Compete peraltro al Comune Primiero San Martino di Castrozza di provvedere, in qualità di capofila, anche a tutte le spese in conto capitale, con successivo riparto tra i Comuni aderenti al servizio sulla base delle percentuali di cui all'allegato alla Convenzione.

I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento, in quattro rate, al "Comune Capofila", rispettivamente pari al 25% entro il 31 gennaio, pari al 50% entro il 30 aprile, pari al 10% entro il 31 ottobre e con l'ultima quota a saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento su riparto definitivo della spesa complessivamente rendicontata dal "Comune Capofila".

Alla chiusura di ciascun esercizio, il "Comune Capofila", avvalendosi della Comunità, predispone quindi il riparto definitivo della spesa sulla base della quale sono calcolati i conguagli. Eventuali crediti vantati dai Comuni potranno essere computati come acconto per l'anno successivo e nel caso di cessazione della gestione associata, l'eventuale somma a credito verrà restituita ai Comuni di riferimento. Dell'entità delle spese previste e di quelle effettivamente sostenute, dei riparti e conguagli è data comunicazione ad ogni Comune associato.

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila, procede preliminarmente in via bonaria ai sensi di quanto previsto dall'art.9 e solo successivamente da avvio alle modalità di riscossione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I beni attualmente in dotazione al Corpo dettagliatamente indicati nell'allegato elenco alla presente convenzione, saranno trasferiti dalla Comunità al "Comune Capofila".

Nel caso di cessazione della gestione associata alla naturale scadenza, i beni in dotazione alla gestione associata sono ripartiti sui Comuni in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione finanziaria versate nell'intero arco di vigenza della convenzione.

I beni di nuova acquisizione saranno acquistati ed inventariati dal "Comune Capofila".

L'"Ente capofila" si riserva la facoltà di affidare a terzi la gestione delle pratiche inerenti le violazioni amministrative e la riscossione delle somme relative alle sanzioni.

## **Articolo 8**

### **DURATA**

La durata della presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e fino al

31.12.2017.

## **Articolo 9**

### **RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

La risoluzione d'eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art.4.

## **Articolo 10**

### **NORME TRANSITORIE FINALI**

Trattandosi di rapporto contrattuale fra Enti pubblici, le parti sono esonerate dal versamento di cauzioni.

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione, è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tab. all. B) del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati, proporzionalmente, secondo le modalità di riparto stabilite al precedente art. 6.

Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge.

Il Presidente della Comunità di Primiero

f.to digitalmente Roberto Pradel

Il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

f.to digitalmente Daniele Depaoli

Il Sindaco del Comune di Canal San Bovo

f.to digitalmente Albert Rattin

Il Sindaco del Comune di Mezzano

f.to digitalmente Ferdinando Orler

Il Sindaco del Comune di Sagron Mis

f.to digitalmente Luca Gadenz

Allegato:

- allegato 1 – trasferimento del personale a tempo indeterminato dalla Comunità di Primiero ai Comuni del territorio

- allegato A - determinazione del riparto delle spese
- allegato B – elenco dettagliato dei beni da trasferire dalla Comunità

Allegato 1 .

**“Progetto Sicurezza del Territorio” di cui alla L.P. n.8/2005. “Gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale di Primiero” con decorrenza dal 01.07.2016.**

**Trasferimento del personale a tempo indeterminato e determinato dalla Comunità ai Comuni.**

<b>Comune di destinazione</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Qualifica</b>
Primiero San Martino di Castrozza	Vanni Iagher	Coordinatore Agenti di Polizia Locale – ruolo
Primiero San Martino di Castrozza	Carlo Turra	Agente di Polizia Locale – ruolo
Primiero San Martino di Castrozza	Claudio Nami	Agente di Polizia Locale – ruolo
Primiero San Martino di Castrozza	Angela Trotter	Agente di Polizia Locale
Primiero San Martino di Castrozza	Matteo Girardi	Agente di Polizia Locale – ruolo
Primiero San Martino di Castrozza	Giordano Terracina	Agente di Polizia Locale – ruolo
Primiero San Martino di Castrozza	Ezio Longo	Agente di Polizia Locale – stagionale
Primiero San Martino di Castrozza	Riccardo Debertolis	Agente di Polizia Locale – stagionale
Primiero San Martino di Castrozza	Riccardo Tissot	Agente di Polizia Locale – stagionale
Mezzano	Domenico Debertolis	Agente di Polizia Locale – ruolo
Canal San Bovo	Orietta Zortea	Agente di Polizia Locale – ruolo
Canal San Bovo	Erica Cecco	Coadiutore Amministrativo - ruolo

Allegato A determinazione del riparto spese.

TABELLA COSTO PRO CAPITE

<b>ALLEGATO A) ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b>	
ENTE	Stima costi % pro Ente ex art. 6 convenzione
Comune di Canal San Bovo	9,63%
Comune di Primiero San Martino di Castrozza	80,74%
Comune di Mezzano	9,63%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>
Comune di Sagron Mis	Quota di partecipazione forfettaria ad abbattimento costo annuo del servizio (*)
<p>(*) Il Comune di Sagron Mis compartecipa con una quota di Euro 5.000,00 ad abbattimento del costo annuo del servizio. Detto servizio sarà assicurato fino al raggiungimento del monte ore corrispondente all'importo a carico dell'Ente.</p>	
Il Sindaco di Canal San Bovo -	
Il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza -	
Il Sindaco di Mezzano -	
Il Sindaco di Sagron Mis -	

